



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 573/2017

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 378/2017**

OGGETTO: DITTA RECO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA, VIA CIPRO, 1. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO/RAGGRUPPAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PRESEGLIE (BS), VIA MONDARONE, 21. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 in data 28 settembre 2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;

- la Deliberazione della Giunta Provinciale 10 maggio 2010 n. 208 “Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596 e s.m.i., recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Reco srl (codice fiscale 03298850987), nel seguito denominata “ditta” con sede legale in Comune di Brescia, Via Cipro 1 è titolare di Autorizzazione (AUA) n. 5493 del 07.08.2015 per l'insediamento di Preseglie via Mondarone n. 21;

RILEVATO che la ditta Reco srl, avente sede legale in comune di Brescia, via Cipro, 1, ha presentato istanza in data 21/03/2016, (registrata al P.G. prov. 36599 in data 23/03/2016) integrata in data 21.06.2016 e in data 30.06.2016, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento/raggruppamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Preseglie (BS), Via Mondarone, 21;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia relativamente alla realizzazione di un nuovo fabbricato e opere accessorie;
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue,);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al foglio 9 mappale n. 2736 del N.C.T censuario di Preseglie (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: “Zona ambiti E2-Agricola Speciale” di intersezione con il tessuto consolidato”; sull'adiacente mappale n. 5983 del foglio 9 (zona E1-speciale), in disponibilità della ditta, è prevista una fascia di mitigazione;
- considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto l'impianto è già autorizzato (AUA) e non comporta ulteriore consumo di suolo, così come verificato al Tavolo di lavoro permanente presso Regione Lombardia in data 14.06.2016;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;

Documento Firmato Digitalmente

- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160465356959;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

VISTO e RICHIAMATO l'atto dirigenziale di questa Provincia n. 267 del 03.02.2017, avente ad oggetto: “*ditta Reco srl autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/004 per la costruzione di un edificio uso magazzino/uffici/abitazione custode con sistemazioni esterne, per l'ammmodernamento di un impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi, in località Mondarone nel Comune di Presceglie*”, rilasciato in data 14.02.2017 con nota Prot.. 18509;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 4952 del 26.08.2016 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 08.09.2016 nel corso della quale è emerso quanto segue:

- che il progetto presentato è finalizzato alla mitigazione ed ad un maggior contenimento delle potenziali emissioni (polveri-rumori-odori) oltreché un miglior inserimento paesaggistico, in particolare attraverso la realizzazione di un capannone, la traslazione dell'area di lavorazione a maggior distanza dal recettore sensibile, la realizzazione di una recinzione costituita da lamiera stirata o microforata;
- il Comune ha espresso assenso edilizio al progetto presentato e si attiverà alla trasformazione del P.G.T. Per tutto il comparto Loc. Mondarone;
- A.T.S. di Brescia con nota, P.G. provinciale n. 941121 del 05.09.2016, ha comunicato parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che l'A.R.P.A. di Brescia, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in CIS e acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella sezione “C (ACQUE)” dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ufficio IPPC, Aria e Rumore ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione “D (EMISSIONI)” dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento/raggruppamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di recupero, sono riportati nell'allegato A - Sezione “B RIFIUTI” e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al P.G. provinciale n. 108106 del 12.10.2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **153.662,04 (Euro centocinquantatremilaseicentosessantadue/04)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta

deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, in uscita, decadenti, in attesa di €. 88.310,00 attestazione End of Waste e Mps: mc. 5000;
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti: €. 8.831,00 mc. 50;
- Recupero, pretrattamento e raggruppamento annuo di rifiuti speciali non pericolosi (R4 - €. 56.521,04 R12): 60.000 t/a.

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 Gennaio 2017;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento/raggruppamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Preseglie (BS), via Mondarone, 21, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (ACQUE)", Sezione "D (EMISSIONI)", Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO)" e Sezione "F" (EDILIZIA) e secondo quanto rappresentato nell'allegato elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Reco srl, (C.F. 03298850987), avente sede legale in comune di Brescia, via Cipro, 1, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento/raggruppamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Preseglie (BS), via Mondarone, 21, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. permesso di costruire/DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (nuovo fabbricato e opere accessorie);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in CIS/strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Preseglie, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;

5. di stabilire un termine di **un anno** dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di **tre anni** dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia e al Comune di Preseglie congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
7. di stabilire che la ditta presenti al Comune di Preseglie e alla Provincia, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento, uno studio di fattibilità per non utilizzare il tratto di strada posto in fronte dell'abitazione più vicina;
8. di dare atto che dalla data di avvio della gestione rifiuti, autorizzata con il presente atto, verrà richiesto al S.U.A.P. del comune di Preseglie (BS) l'archiviazione dell'autorizzazione A.U.A. n. 5493 del 07.08.2015;
9. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "E (piano di monitoraggio)" parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTR;
 - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - h. ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico; le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle

- i. normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "D (emissioni)" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata; devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
11. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
12. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in

- corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
14. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 15. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 16. di dare atto che spetta ad'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)" e Sezione "D (EMISSIONI)";
 17. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di Ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 18. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **153.662,04 (Euro centocinquantatremilaseicentosessantadue/04)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 19. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (5 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 20. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 21. che il presente atto venga comunicato alla ditta RECO SRL con sede legale in comune di Brescia via Cipro, 1, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC : recosrl@postatelematica.com);
 22. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Preseglie, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S di Brescia;
 23. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 02-03-2017

Documento Firmato Digitalmente